



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 161

Vigilanza sulle merci nei magazzini di proprietà privata

La dogana esercita la vigilanza sui magazzini di proprietà privata. Essa deve effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e può farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno. La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	IV — Deposito doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sul deposito doganale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-161-vigilanza-sulle-merci-nei-magazzini-di-proprieda-privata/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it